



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

US BARIANESE ASD

**Codice di condotta per la
prevenzione di ogni forma di
violenza e discriminazione**



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

PREMESSA

L'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 39 del 28/02/2021 riguarda i fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport. Gli Organismi sportivi sono chiamati ad adottare le Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo n. 198 dell'11/04/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le Linee Guida devono essere un riferimento per tutti i tesserati. Potranno variare secondo quelle che saranno le normative vigenti o le scelte societarie e comunque saranno soggette a verifica annuale.

Art. 1 – Finalità

L'US Barianese asd promuove e tutela il diritto di ogni tesserato/a ad essere trattato/a con rispetto, sensibilità e attenzione personale, intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

Promuove altresì iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno di tesserati/e all'associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di tesserati/e e dell'US Barianese asd da parte di altri tesserati/e.

I comportamenti lesivi previsti dal presente Codice di Condotta assumono rilievo quando compiuti nell'ambito di qualsiasi attività associativa, sia di persona che sul web, anche attraverso servizi di messaggistica, e-mail, social network e blog.



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare

Costituiscono condotte rilevanti ai fini della valutazione di azioni disciplinari e/o del rinvio alla giustizia sportiva e associativa:

1. tutte le condotte contrarie ai valori dello sport;
2. tutti gli atti contrari al pudore secondo la sensibilità collettiva;
3. tutti gli atti e i comportamenti che costituiscano, a prescindere dalle modalità espressive, discriminazione su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa verso chicchessia;
4. tutti gli atti e comportamenti che istighino alla violenza, anche in questo caso a prescindere dalle modalità espressive;
5. tutte le azioni volte a denigrare, offendere o contestare incivilmente persone, autorità e istituzioni pubbliche o private;
6. violazione dello Statuto e dei regolamenti, nonché dei codici di condotta, di volta in volta vigenti.

L'elenco delle condotte oggetto del presente paragrafo non ha carattere esaustivo: saranno considerati violazioni del Codice di condotta anche comportamenti o atti affini a quelli sopra elencati.

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) discriminazione diretta o indiretta;
- 6) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Art. 4 – Buone pratiche e comportamenti da osservare

Chiunque sia tesserato è tenuto ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento di tutte le dell'attività sociali, alle seguenti linee guida:

- a) riservare ad ogni tesserato/a adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- c) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo di ogni tesserato/a, tenendo in considerazione anche i suoi interessi e bisogni;
- d) in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;

e) durante gli allenamenti è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;

f) spiegare in modo chiaro a tesserati/e che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Codice possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

Le violazioni del presente Codice, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazioni disciplinari ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti della società sportiva. Nell'ipotesi di condanna definitiva per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600- quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies del Codice penale, sono stabilite, con regolamento da emanare, specifiche sanzioni a carico dei tesserati condannati.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Codice e dei modelli di Safeguarding adottati, ad osservarne le indicazioni e a contribuire ai fini da questi perseguiti e potranno reperirne copia sul sito istituzionale della società www.barianese.it/safeguarding o presso il luogo dove verrà svolta l'attività principale (centro sportivo comunale di Bariano – via Piave 26)

Art. 7 – Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 5 del presente Codice, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti dell'associazione.

Art. 8 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

L'US Barianese asd provvederà alla diffusione del presente regolamento pubblicandolo sul sito istituzionale e pubblicizzandolo attraverso i propri canali di comunicazione.

ALLEGATI

Allegato 1 – Definizioni

Allegato 2 – Codice di condotta nei confronti dei minori per allenatori, membri dello staff e dirigenti

Allegato 3 – Codice di condotta nei confronti dei minori per famiglie, genitori e accompagnatori



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

Allegato 1 – Definizioni

- **Abuso psicologico** è qualsiasi atto indesiderato, incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del/la tesserato/a.
- **Abuso fisico** è qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere l'atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.
- In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.
- **Molestie o abusi sessuali** è qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.
- La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socio-economico, capacità atletiche.
- **Bullismo** è qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale di qualsiasi persona iscritta all'associazione.
- **Discriminazione diretta:** situazione nella quale una disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento produce un trattamento meno favorevole in ragione del sesso, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale rispetto a quello di un altro tesserato in situazione analoga
- **Discriminazione indiretta:** situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone in ragione del sesso, etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale rispetto a quello di un altri tesserati in situazione analoga, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
- **Omissione negligente di assistenza** (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi tesserato/a, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Codice, omette di intervenire.

Delegato per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (RPS = Responsabile Policy Safeguarding): persona incaricata e responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e di tutte le regole, delle procedure e dei codici di condotta relativi.

Danno: azione o omissione che compromette la sicurezza e il benessere di un soggetto.

Operatore: allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, medico, membro dello staff o qualsiasi altra persona responsabile di un evento o di un'attività dal punto di vista tecnico, medico o amministrativo-gestionale.



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

Protezione: parte della tutela e della promozione del benessere. Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare particolari categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire un danno significativo.

Controlli parametro: controlli e verifiche effettuati per lo screening e per le valutazioni necessarie all'implementazione della policy.

Salvaguardia/tutela: complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio e le relative attività siano svolte in un ambiente sicuro e positivo in modo tale che possano sempre rappresentare un'esperienza piacevole per tutti i bambini e per tutti i ragazzi che devono essere messi al sicuro da potenziali danni, maltrattamenti o abusi.



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

Allegato 2 – Codice di condotta nei confronti dei minori per allenatori, membri dello staff e dirigenti

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono gli allenatori, i dirigenti, i membri dello Staff a qualsiasi titolo, livello e qualifica.

I soggetti sopra indicati sono responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica sportiva. A tal fine, sono chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a loro affidati.

Tutti i soggetti sopra indicati, che hanno un contatto diretto con gli atleti minori, sono obbligati a rispettare il Codice di condotta, che accettano integralmente dopo aver preso visione.

Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dalla Policy per la tutela dei minori. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. All'allenatore si richiede un comportamento civile e antidiscriminatorio teso a non ignorare, facilitare o anche collaborare tacitamente in attività che implicano un'ingiusta discriminazione nei confronti degli atleti;
- attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività;
- incoraggiare e promuovere il fair-play, la disciplina, la correttezza, il rispetto degli avversari e lo spirito di squadra dentro e fuori dal campo;
- non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori, calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività; non tollerare o partecipare a comportamenti dei minori che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e valorizzarli a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento;
- trasmettere serenità, entusiasmo e passione;
- educare al rispetto, all'impegno e alla collaborazione;
- aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni assegnate e sul tema della tutela dei minori
- rispettare la Policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
- combattere e prevenire qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
- ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici
- non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento; agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
- non avere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- non impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con calciatrici o calciatori di età inferiore ai 18 anni e non fare commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto.
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
- garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità, all'età alla maturità fisica ed emotiva,



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

- all'esperienza e all'abilità dei calciatori e delle calciatrici;
- lavorare insieme agli altri componenti dello Staff per tutelare e promuovere gli interessi e il benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
 - non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti ad un abuso fisico;
 - intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per la crescita e la tutela dei giovani atleti;
 - accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in trasferta siano sicure
 - garantire che la salute, la sicurezza e il benessere degli atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o qualsiasi altra considerazione;
 - organizzare il lavoro, le partite, il luogo di lavoro e le attività in trasferta in modo tale da minimizzare i rischi;
 - rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
 - garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
 - evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
 - non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
 - non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

- non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;
- segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei calciatori e delle calciatrici rivolgendosi al delegato alla tutela dei minori, in conformità a quanto disposto nella Policy per la tutela dei minori.



U.S. BARIANESE ASD

Via A. Locatelli 2 - 24050 Bariano BG

info@barianese.it

Matr. FIGC 66507 - Matr. CSI 244407

Allegato 3 – Codice di condotta nei confronti dei minori per famiglie, genitori e accompagnatori

I destinatari delle presenti Norme di Comportamento sono i genitori, i tutori, i familiari e in generale gli accompagnatori, i quali sono chiamati a contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, in cui i giovani atleti possano sentirsi liberi di giocare e divertirsi in totale sicurezza.

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice di condotta si impegnano a:

- condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività ;
- partecipare con entusiasmo alle attività proposte, supportando i giovani calciatori e le giovani calciatrici;
- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
- promuovere il fair play e favorirlo in tutte le circostanze;
- rispettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o membri dello staff nell'interesse dei calciatori e delle calciatrici;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- lodare e applaudire l'impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso fisico;
- non avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sui giovani atleti o sulle loro famiglie. In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare i giovani atleti, nonché diffondere le stesse ovvero qualsiasi altra informazione inerente gli atleti minori tramite app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram e simili), Social media (Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato da entrambi i genitori o dal legale rappresentante ovvero dal minore di età pari o superiore a 18 anni;
- consultare il delegato per la tutela dei minori per problematiche inerenti alla sicurezza e al benessere del proprio figlio nei rapporti con l'allenatore e/o con un altro giovane calciatore o calciatrice;
- informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all'attività/evento, in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
- rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio.